

## Società a ristretta base partecipativa: novità in tema di onere della prova

di [Isabella Buscema](#)

Pubblicato il 19 Luglio 2023

La **presunzione di distribuzione**, da parte della società, e di **incasso**, da parte dei **soci**, alla luce del nuovo dettato normativo della **Riforma della Giustizia tributaria**: cosa cambia in tema di **onere della prova** per le società a ristretta base partecipativa?

E' **legittima la presunzione di distribuzione e di percezione, da parte dei soci, del maggior reddito accertato in capo alla società** alla luce del nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 D.lgs. 546/1992?


Sussiste un **diverso riparto dell'onere probatorio per la "ristretta base societaria"** alla luce del nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 D.lgs. 546/1992?

E' vigente, alla luce del nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 D.lgs. 546/92, la presunzione in base alla quale il Fisco, a fronte di un **accertamento emesso nei**

**confronti di una società di capitali** - in genere in forma di **S.r.l.** - **composta da un numero esiguo di soci legati da rapporti di tipo personale**, in genere familiari, presume che **il maggior reddito accertato in capo alla società è stato distribuito ai soci**, gravando - di fatto - questi ultimi della **probatio "diabolica"** circa la mancata percezione del maggior reddito?

Qual'è la corretta declinazione del **criterio di ripartizione dell'onere probatorio tra contribuente e amministrazione finanziaria in tema di distribuzione e percezioni dei maggior utili accertati in capo alla società a ristretta base partecipativa?**

Il nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 D.lgs. 546/92 è una norma sostanziale (con efficacia ex nunc), che attiene al presupposto impositivo, oppure processuale, con evidenti differenze e ricadute sull'ambito



---

applicativo temporale?

## Effetti della novella normativa

La [legge 31 agosto 2022, n. 130](#) di riforma della giustizia tributaria ha introdotto una **disciplina specifica dell'onere della prova all'interno del processo tributario** confluita nel nuovo [comma 5-bis dell'articolo 7 D.lgs. 546/92](#), intitolato "*Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado*".

Il presente contributo vuole verificare, alla luce della citata novella, la vigenza della **regola che l'accertamento del maggior reddito ad una società di capitali a ristretta base partecipativa implica una presunzione (semplice) di distribuzione degli utili tra i soci, basata sulla partecipazione al capitale sociale, a prescindere dalla prova di specifici poteri di gestione.**

Tale presunzione denota che gravi **a carico del singolo socio l'onere di fornire prova contraria**, rispetto alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria, dimostrando che i **maggiori ricavi dell'ente** siano stati **accantonati o reinvestiti**.

Orbene, la novità normativa<sup>[1]</sup>, in ossequio ai principi del giusto processo e del diritto di difesa, prevede quale unica "*deroga*" alla regola dell'imputazione dell'onere probatorio in capo al Fisco quella del rispetto della normativa tributaria sostanziale, fatta, dunque, salva dal legislatore della riforma.

Da ciò ne discende che la presunzione "*giurisprudenziale*" della "*ristretta base*" non prevale rispetto al nuovo precetto, atteso che, in questo caso, per la ristretta base, non esiste alcuna disposizione "*sostanziale*" da salvaguardare.

La pres

**Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo**

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento